



COMUNE DI PAROLDO

PROVINCIA DI CUNEO

Via Coste, 2 - Paroldo (CN) - Tel. 0174 789040 fax 0174/789914

Regolamento per la concessione in uso dei locali comunali

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 29/07/2022



ART. 1

Gli immobili di proprietà comunale possono essere concessi in uso ad enti pubblici, associazioni, organizzazioni politiche e sindacati, cooperative, scuole, ecc.. ed a privati cittadini che ne facciano regolare richiesta per svolgervi conferenze, convegni, riunioni di lavoro, attività che abbiano un carattere sociale, culturale e/o ricreativo, per allestirvi mostre d'arte e per feste e cerimonie a carattere privato.

Il Comune dispone delle seguenti strutture, destinate agli scopi di cui sopra:

- “Locali della “Pro Loco” con annessa cucina, siti in Via della Chiesa
- “Sala didattica Alberto II Principe di Monaco” sita in Loc. Cavallini

ART. 2

La richiesta di concessione in uso, dovrà essere indirizzata al Sindaco e dovrà pervenire almeno 15 giorni prima della data di utilizzo. Essa dovrà essere firmata dal legale rappresentante dell'Ente organizzatore o dal richiedente e dovrà indicare chiaramente il genere di manifestazione o attività che si intende organizzare, il periodo di tempo durante il quale si intende occupare il locale stesso, ect., utilizzando il modello messo a disposizione sul sito o presso gli uffici comunali.

ART. 3

L'utilizzo dei locali è riservato con le seguenti priorità:

- a) per le iniziative di carattere istituzionale promosse o patrocinate dall'Amministrazione comunale;
- b) per le attività promosse da altri Enti pubblici;
- c) a soggetti, enti, gruppi ed associazioni senza fine di lucro;
- d) a privati.

Qualora ve ne sia la disponibilità, il locale, potrà essere concesso a soggetti, enti o associazioni che ne facciano richiesta per attività continuative di carattere educativo, divulgativo, culturale, ricreativo, riabilitativo, di aggregazione, oppure per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza cittadina, in conformità a quanto disposto dal presente Regolamento.

ART. 4

I locali vengono concessi in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano.

Il Comune, salvo casi di forza maggiore (guasti improvvisi o eventi imprevisti) si impegna a fornire i servizi di fornitura acqua potabile, energia elettrica, servizi igienici e riscaldamento.



La concessione in uso dei locali sarà subordinata al versamento di un rimborso spese, presso il Tesoriere Comunale.

La Giunta comunale determina con apposita delibera la somma da destinarsi come rimborso di utilizzo dei locali tenendo conto:

- delle spese relative ai consumi di acqua, energia elettrica e riscaldamento;
- dell'eventuale utilizzo della cucina per preparazione e somministrazione alimenti e bevande;
- del tipo di manifestazione che si intende organizzare agevolando le iniziative sociali e culturali rispetto a quelle commerciali;
- del soggetto richiedente favorendo le associazioni ed enti senza scopo di lucro;

Le spese relative ai consumi di acqua ed energia elettrica saranno ricompresi nel rimborso forfettario di utilizzo del locale. Le spese di riscaldamento verranno quantificate a consumo previa lettura dei contatori.

Ogni altra spesa si rendesse necessaria per lo svolgimento dell'attività per la quale si richiede l'uso della sala è a carico del soggetto concessionario.

Il richiedente, dopo aver preso visione dello stato del locale, dovrà impegnarsi a:

- a) riconsegnare il locale nel medesimo stato in cui è stato preso in carico, il giorno successivo all'ultimo giorno di utilizzo, provvedendo alla pulizia del locale stesso;
- b) conferire i rifiuti negli appositi cassonetti, rispettando le disposizioni sulla raccolta differenziata in essere;
- b) assumere tutti gli oneri derivanti al Comune a seguito di eventuali danni arrecati al locale, agli impianti e agli arredi a causa dell'uso fattone del concessionario.

ART. 5

L'assegnazione dei locali è disposta con provvedimento del Responsabile del Servizio. In caso di più domande in concorrenza la priorità sarà riconosciuta come indicato all'Art.3. In ogni caso farà fede l'ordine cronologico di presentazione delle istanze.

Le concessioni di tipo continuativo saranno, di norma, programmate all'inizio di ogni anno, previa verifica delle richieste pervenute.

Il Comune, per esigenze particolari o di valenza pubblica, potrà revocare l'uso delle sale con un preavviso di almeno due giorni.

ART. 6

L'Amministrazione Comunale è esonerata da responsabilità derivanti da danni o ammanchi che a qualsiasi titolo si verifichino nel corso della manifestazione in pregiudizio del Concessionario.



ART. 7

Il Concessionario è il responsabile dello svolgimento dell'attività e dovrà per tanto provvedere ad acquisire le preventive autorizzazioni e/o licenze previste per il tipo di attività organizzata.

Il concessionario deve osservare i regolamenti e le prescrizioni di pubblica sicurezza ed igiene, nonché il divieto di fumare e le prescrizioni in materia di inquinamento acustico, in particolare qualora l'uso dei locali implichi anche attività musicali dette attività non potranno protrarsi oltre le ore 1.00.

Il concessionario deve munirsi a sua cura e spese di tutte le licenze e autorizzazioni previste (es. Siae – Asl – ecc), il Comune non assume responsabilità per eventuali omissioni ed inosservanze alle disposizioni anzidette.

Il Concessionario è responsabile sia civilmente che penalmente degli eventuali danni alle persone e alle cose comunque provocati nell'occasione dallo svolgimento della manifestazione, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi conseguente risarcimento.

ART. 8

Nessun indennizzo verrà corrisposto per la sopravvenuta impossibilità di utilizzo del locale, quando questa sia dovuta a causa di forza maggiore, a guasti improvvisi e/o, comunque, ad eventi imprevedibili o fortuiti, non imputabile al concedente, che impediscano il funzionamento degli impianti e servizi in modo tale da compromettere la manifestazione cui viene adibito il locale concesso.

In tal caso il Comune sarà tenuto al solo rimborso della somma percepita.

ART. 9

Le norme contenute negli articoli precedenti si applicano per tutte le concessioni in uso di immobili di proprietà comunale, richieste dai soggetti e per i motivi indicati dall'art. 1.

ART. 10

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla esecutività della deliberazione di approvazione.
